

Aula 'B'



REPUBBLICA ITALIANA

INOME LPO... ANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

M

18651/03

Oggetto

depondo
in
albergo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. Vittorio DUVA - Presidente - R.G.N. 9391/00
- Dott. Renato PERCONTE LICATESE - Rel. Consigliere -
- Dott. Italo PURCARO - Consigliere - Cron. 3F266
- Dott. Mario FINOCCHIARO - Consigliere - Rep. 4770
- Dott. Donato CALABRESE - Consigliere - Ud. 07/05/03

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A


sul ricorso proposto da:

BIONDETTI CARDI JOLE, elettivamente domiciliato in ROMA
VLE G MAZZINI 114/A, presso lo studio dell'avvocato FRANCO
PASCUCCI, che lo difende unitamente agli avvocati STEFANO
MIRANDOLA, UMBERTO DE LUCA, GUJA CARADONNA, giusta delega
in atti;

- **ricorrente** -

contro

GIGA HOTELS SRL ora GIGA HOTELS SRL in Liquidazione, in
persona del suo Liquidatore, dott. Antonio Lambiase,
elettivamente domiciliata in ROMA VIA CICERONE 49, presso



2003
1089



lo studio dell'avvocato ANTONIO BERNARDINI, che la difende unitamente all'avvocato SALVATORE ARMENIO, giusta delega in atti;

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 1112/99 della Corte d'Appello di MILANO, sezione seconda civile emessa il 31/3/1999, depositata il 27/04/99; RG.362/97;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/05/03 dal Consigliere Dott. Renato PERCONTE LICATESE;

udito l'Avvocato DINO VALENZA (per delega Avv. Salvatore Armenio);

udito il P.M. , in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Riccardo FUZIO, che ha concluso per rigetto del I, e III, motivo accoglimento del II.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Biondetti Cardi ~~g~~ole, nel 1991, conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Milano, la s.r.l. "Ciga Hotels", per ottenere il risarcimento dei danni patiti a causa di una rapina avvenuta, nella notte del 7 febbraio 1991, nell'Hotel Diana Majestic, dove era alloggiata.

Esponessa l'attrice che quella notte, intorno alle 3, era appena rientrata in albergo, quando alcune persone ar-



mate irrompevano nella sua camera e, dopo averla legata e imbavagliata, la derubavano di gioielli e altri oggetti personali, per un valore di lire 177.300.000.

Assumendo la colpa dell'albergatore, l'attrice ne chiedeva la condanna a un risarcimento di lire 200.000.000, comprensive del danno alla salute per il trauma subito: o, in subordine, al pagamento di una somma pari a cento volte il prezzo della camera, ai sensi dell'art.1783 C.C.

La società convenuta, replicando che la rapina doveva ascrivarsi a forza maggiore, chiedeva il rigetto della domanda.

Con sentenza non definitiva del 18 aprile 1996, il Tribunale accertava la responsabilità illimitata della Ciga, ai sensi dell'art.1785 'bis' C.c., osservando come la porta dell'albergo, in piena notte, fosse stata aperta non già dal portiere all'uopo deputato bensì dal facchino che occasionalmente si trovava nei pressi dell'ingresso. A questo primo comportamento negligente, ad avviso del Tribunale, se ne aggiungeva un secondo, avendo il facchino ommesso qualsiasi cautela volta ad accertare l'identità del soggetto che si era presentato alla porta. Poiché l'uso della normale diligenza avrebbe impedito l'ingresso dei



malviventi, la sottrazione doveva farsi risalire alla colpa dell'albergatore e dei suoi ausiliari.

Con sentenza del 27 aprile 1999, la Corte d'Appello di Milano, in accoglimento del gravame della soccombente, ha rigettato la domanda, ascrivendo la rapina a forza maggiore.

Ricorre per la cassazione la Biondetti Cardi, formulando tre motivi di annullamento, cui resiste con contro-ricorso la "Ciga Hotels Italia" s.r.l., ora "Ciga Hotels" s.r.l. in liquidazione.

Le parti hanno illustrato i loro rispettivi assunti con una memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col primo motivo la ricorrente, denunciando la violazione dell'art. 1785 C.c. (art.360 n.3 e 5 C.p.c.), censura l'errore commesso dalla Corte d'appello nell'applicare tale norma alla fattispecie in esame, che non ha nulla a che vedere con l'istituto giuridico della forza maggiore. Ad avviso della Corte, la porta dell'albergo sarebbe stata aperta senza nessun controllo perché la persona che aveva chiesto ^{di} ~~si~~ entrare non aveva suscitato nessun sospetto, mentre è ovvio che elementari regole di buon senso e prudenza imponevano, alle 4 del mattino, di sospettare di



tutti. Viceversa, come è pacifico, l'albergatore non fece il minimo controllo sul livello di "sospettibilità" dell'ospite e anzi delegò l'apertura della porta al facchino, il quale riconobbe di non avere assolutamente cercato di capire chi stesse entrando, ma di avere semplicemente aperto al suono del campanello, senza neanche accendere le luci. Con un minimo di attenzione egli avrebbe potuto scorgere alle spalle della donna che aveva bussato i quattro rapinatori e regolarsi di conseguenza.

La sentenza confligge inoltre, continua la ricorrente, con un consolidato orientamento della Cassazione, secondo cui la rapina, in caso di sottrazione di beni dati in deposito o affidati al vettore, può rivestire gli estremi del caso fortuito solo in quanto le circostanze di tempo e luogo in cui fu perpetrata siano tali da renderla assolutamente imprevedibile ed inevitabile nonostante l'adozione delle misure di sicurezza; mentre, nella fattispecie, la Corte, assolvendo l'albergatore, l'ha autorizzato ad aprire a chiunque in qualunque circostanza senza controlli, e quindi sostanzialmente a lasciare aperta la porta di notte senza curarsi dell'incolumità degli ospiti.

A large, stylized handwritten signature in black ink is located on the right side of the page, overlapping the text of the second paragraph.

Né è vero, come afferma la Corte, che il tollerato accesso della donna attesa nella sua stanza da un cliente



dell'albergo a quell'ora della notte non spostati i termini del problema, ma anzi la circostanza aggrava, come già ritenne il Tribunale, la posizione della convenuta, perché quel tal genere di donne di solito si accompagna a malviventi, ciò che imponeva delle cautele ancora maggiori.

Col secondo motivo, denunciando la violazione degli artt.91, 277 e 279 C.p.c. (art.360 n.3 e 4 C.p.c.), la ricorrente rileva che la Corte d'appello non poteva condannarla anche alle spese del primo grado, sul regolamento delle quali dovrà pronunciarsi, con la sentenza definitiva, il Tribunale di Milano, dove ancora pende il giudizio per l'accertamento dell'ammontare del danno.

Col terzo motivo, deducendo violazione delle norme processuali sull'ammissibilità dell'appello, la ricorrente sostiene che il gravame doveva dichiararsi inammissibile, perché proposto dalla società a responsabilità limitata Ciga Hotels, non più esistente, perché trasformatasi nel frattempo in società per azioni, e, per giunta, dall'avv. Armenio, in forza di un mandato rilasciatogli, nel giudizio di primo grado, dalla società a responsabilità limitata e, per essa, da Tommaseo Giorgio e Miconi Mario, ai quali, all'epoca dell'appello, erano stati revocati i poteri rappresentativi della società.



Il terzo motivo, logicamente preliminare, è infondato.

Rispondendo ad analoghe eccezioni, osserva la Corte d'appello che la procura "ad litem", se proveniente da un soggetto che all'epoca dei fatti era abilitato a conferirla, resta imputabile alla persona giuridica anche in futuro e sino all'eventuale revoca, indipendentemente dalla sorte di quell'organo e dal mutamento della persona fisica che ha rilasciato la procura, essendo essa un atto dell'ente e non della singola persona fisica che l'ha emanato. Nella specie, sottolinea la sentenza impugnata, la revoca della procura ai soggetti che rilasciarono il mandato "ad litem" è successiva (26 marzo 1997) alla data di costituzione in appello della Ciga, la cui trasformazione peraltro in società per azioni, dopo l'inizio della causa in primo grado, non influisce, sotto il profilo giuridico, sull'esistenza, a tutti gli effetti, del soggetto agente.

La decisione è esatta e va confermata.

Per quanto attiene al primo punto, è decisivo che, come la stessa ricorrente ammette, all'atto del rilascio del mandato "ad litem" (anche per l'appello), il Tommaseo e il Miconi fossero a tanto legittimati, essendo ancora regolarmente in carica. La revoca della rappresentanza sociale, successivamente intervenuta, non fa venir meno infat-

A large, stylized handwritten signature in black ink, located on the right side of the page.



ti, retroattivamente, la validità del mandato "ad litem" a suo tempo conferito, perché quel conferimento è atto dell'ente e non della persona fisica che la rappresentava e resta quindi insensibile al mutamento di questa, rilevando soltanto la sua provenienza dalla persona effettivamente investita del potere rappresentativo (Cass. 11 dicembre 1999 n.13881; 17 maggio 1993 n.5589; 16 novembre 1981 n.6062).

Ciò rende superfluo stabilire il momento esatto della cessazione del Tommaseo e del Miconi dalla carica, se cioè abbia avuto luogo prima o dopo la proposizione del gravame.

Né può avere influenza sull'ammissibilità di quest'ultimo la trasformazione della Ciga in società per azioni nelle more del giudizio di primo grado.

E' appena il caso di ricordare che la trasformazione delle società commerciali rappresenta una semplice modificazione statutaria, che lascia inalterata l'identità del soggetto giuridico, facendogli soltanto assumere i caratteri propri di un tipo di società diverso da quello originariamente prescelto; e non ha dunque nessuna efficacia estintiva del precedente soggetto e costitutiva di una società nuova. Ciò che con la trasformazione muta, in effet-



ti, è soltanto la forma (e quindi la struttura organizzativa) della società, la quale, pertanto, conserva i diritti e gli obblighi anteriori alla trasformazione (cfr. Cass. 8 aprile 1998 n.3638).

Se dunque s'è vista la perdurante efficacia del mandato "ad litem", rilasciato anche per l'appello dai soggetti a ciò legittimati, e la sua riferibilità all'ente societario, si configura come un mero, innocuo errore materiale la proposizione del gravame ad opera (ancora) della società a responsabilità limitata, poiché, nella sostanza, esso promana dall'unico soggetto che è stato parte del giudizio di primo grado e che è rimasto invariato nonostante la trasformazione, e pertanto, in definitiva, dallo stesso soggetto nella sua nuova veste di società per azioni.

Per concludere, non essendosi mai estinto l'ente, non si è mai estinta (art.1722 n.4 C.c.) la procura da esso, anche per l'appello, rilasciata a mezzo di chi all'epoca lo rappresentava.

E' infondato anche il primo motivo.

La Corte esclude anzitutto che possa configurare un comportamento colpevole l'apertura della porta ad opera di un semplice facchino, anziché del portiere di notte. A prescindere infatti dalle specifiche competenze di ciascu-



no di loro, non può assolutamente presumersi che il portiere di notte sarebbe stato in condizione di negare l'ingresso alla donna, di rassicurante presenza, perché elegantemente vestita, e soprattutto agli uomini che erano con lei e che si erano tenuti accuratamente nascosti per non destare sospetti. Anche un comportamento più diligente, quale l'osservazione, attraverso la porta, della persona che chiedeva di entrare, peraltro in un esercizio aperto al pubblico, non avrebbe cambiato lo sviluppo degli eventi, dacché la donna ben poteva essere scambiata per una cliente, cui l'ora tarda non impediva di accedere nell'albergo per essere alloggiata in una stanza; e tanto sarebbe bastato per far aprire la porta e consentire così comunque l'ingresso dei rapinatori.

La circostanza quindi che un cliente, a quell'ora, fosse in attesa di una donna "non sposta di molto la questione", perché non vi sarebbero state ragioni per negare l'ingresso nemmeno a una simile ospite; né vale far leva sull'assenza di un citofono, posto che facilmente quella donna sarebbe stata accolta anche se le avessero per avventura domandato la ragione della sua presenza, giustificabile, ~~come~~ ^{Come} si è detto, con l'intento di prendere alloggio nell'albergo.



Escluso pertanto che aver aperto la porta senza porre domande e senza eseguire controlli di sorta sulla persona che insospettabilmente si presentava all'ingresso possa costituire in colpa l'albergatore, la Corte reputa che anche il successivo corso degli eventi concreti un'ipotesi di forza maggiore del tutto svincolata da un suo comportamento negligente. Infatti i rapinatori, diretti a svaligiare la cassaforte dell'albergo, cambiarono di colpo obiettivo per un fatto occasionale, ossia per una telefonata pervenuta al portiere, in quel frangente, da parte dei due clienti poi rapinati, la quale fornì ai malviventi il destro per accedere alle loro stanze con la scusa di portare loro il cibo richiesto telefonicamente.

Nell'affermare quindi l'esonero dell'albergatore da responsabilità ai sensi dell'art.1785 C.c., la Corte osserva conclusivamente che "non solo lo sviluppo dell'azione criminale è iniziato con l'astuto ricorso all'espedito di presentare una donna all'ingresso, ma è poi continuato con l'uso delle armi a cui certamente i dipendenti dell'albergo non potevano opporsi".

Ebbene, rileva il Collegio, non c'è dubbio che, analogamente a quanto comunemente si ritiene in tema di responsabilità del vettore per la perdita delle cose consegnate-



gli per il trasporto, quando la stessa avvenga a causa di rapina (art.1693 C.c.), anche la sottrazione, compiuta con violenza o minaccia, delle cose portate dal cliente nell'albergo può qualificarsi come forza maggiore, non imputabile all'albergatore e idonea ad escludere la sua responsabilità, ai sensi dell'art.1785 n.2 C.c., solo quando le comprovate circostanze di tempo e di luogo in cui la sottrazione stessa ebbe a verificarsi siano state tali da renderla assolutamente imprevedibile e inevitabile.

Va da sé che la valutazione circa la prevedibilità ed evitabilità della rapina costituisce giudizio di fatto che, se congruamente e logicamente motivato, non è censurabile dal giudice di legittimità.

Ciò premesso in punto di diritto, il ragionamento del giudice "a quo" appare logicamente e giuridicamente corretto e si traduce, in sostanza, nel convincimento, adeguatamente motivato, che, non essendoci motivi di sospetto, nessuna speciale cautela era necessaria e che comunque, in una maniera o nell'altra, anche se si fossero adottate maggiori cautele nell'apertura della porta d'ingresso o nell'identificazione della donna che chiedeva di entrare, i malviventi armati al suo seguito, determinati a compiere una rapina, non si sarebbero lasciati scoraggiare



e si sarebbero comunque introdotti nell'albergo, anche, se del caso, con mezzi più persuasivi.

A questa ineccepibile conclusione, di aperto riconoscimento dell'imprevedibilità e comunque dell'inevitabilità della rapina subita dalla Biondetti Cardi, e dunque della causa esimente della forza maggiore, la ricorrente, dal canto suo, sotto la parvenza di denunciare inesistenti vizi di motivazione o violazioni di legge, contrappone, in realtà, una propria personale valutazione delle prove raccolte, sollecitandone, nel senso da essa auspicato, una nuova lettura critica, così introducendo, nella presente fase di legittimità, un'inammissibile istanza di riesame del merito della causa.

E' fondato invece il secondo mezzo.

La Corte, nel porre a carico dell'appellata soccombente le spese "relativamente ad entrambi i gradi di giudizio", ha violato il principio affermato da questa Corte Suprema, secondo cui il giudice del gravame, che in via definitiva decida sull'appello avverso una sentenza non definitiva, esaurisce, con la sua pronuncia, l'ambito del 'thema decidendum', chiudendo il processo davanti a sé, e pertanto deve provvedere sulle spese, ma solo su quelle di secondo grado, restando la liquidazione delle spese di



primo grado affidata al giudice corrispondente, che dovrà provvedervi all'atto dell'emanazione della sentenza definitiva (Cass. 16 ottobre 1987 n.7662; conf. Cass. 19 ottobre 1993 n.10333).

All'errore deve riparare questa Corte, cassando la sentenza impugnata senza rinvio in relazione al motivo accolto ed eliminando direttamente, con decisione assunta all'uopo nel merito ai sensi dell'art.384 1° comma C.p.c., la condanna della Biondetti Cardi al rimborso, in favore della Ciga, delle spese del giudizio di primo grado.

Ricorrono giusti motivi di compensazione delle spese del giudizio di Cassazione.

P.Q.M.

la Corte rigetta il primo e il terzo motivo del ricorso, accoglie il secondo motivo, cassa la sentenza impugnata, senza rinvio, in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, esclude la statuizione di appello in ordine alle spese del giudizio di primo grado; compensa le spese del giudizio di Cassazione.

Così deciso a Roma, addì 7 maggio 2003.

IL CONSIGLIERE EST.

IL PRESIDENTE

IL CANCELLIERE C1
Innocenzo Battista

14

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Oggi **05 DIC. 2003**
IL CANCELLIERE C1
Innocenzo Battista